

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE FALLIMENTARE

ATTESTAZIONE SPECIALE

EX ART. 186 BIS, 3° COMMA, LEGGE FALLIMENTARE

RIFERITA AL RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO
PREVENTIVO DELLA SOCIETA'

“CGS S.P.A”

PROFESSIONISTA INCARICATO:

DOTT. ALFREDO PASCOLIN



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alfredo Pascolin", written over the bottom right portion of the professional seal.

Sommario

1. PROFESSIONISTA INCARICATO.....	3
2. CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELLA PRESENTE ATTESTAZIONE.....	4
2.1 CONTESTO NORMATIVO.....	4
2.2 VALUTAZIONI EFFETTUATE.....	4
3. ATTESTAZIONE EX ART. 186 BIS, COMMA 3, L.F.....	6



1.PROFESSIONISTA INCARICATO

Il sottoscritto dott. Alfredo Pascolin, nato a Palmanova (UD) IL 13.10.1967, con studio in Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 15,

premessso


- che la società CGS spa corrente in Tavagnacco (UD), in via Enrico Fermi 108, p.i 00542860309, n. REA UD 142709, ha depositato in data 18 ottobre 2019 ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi ai sensi dell'articolo 161, comma 6 Legge fallimentare di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo articolo dell'art. 161 della legge fallimentare;
- che con provvedimento di data 24 ottobre 2019 il Tribunale di Udine ha concesso termine fino al 16 gennaio 2020 per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di legge;
- che successivamente la società, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Pelizzaro Paola Maria e dell'amministratore delegato Muner Valter, ha conferito incarico allo scrivente di redigere la relazione dell'esperto prevista dall'articolo 161, comma terzo della legge Fallimentare concernente la veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano;
- che come istanza di data 11 gennaio 2020 la società richiedeva al tribunale di prorogare il termine per il deposito del piano e della proposta di ulteriori 60 giorni;
- che l'istanza di cui al punto precedente è stata oggetto di accoglimento dal Tribunale di Udine, che ha concesso termine fino 16 marzo 2020 per il deposito del piano e della documentazione prevista dall'articolo 161 Commi 2 e 3 della legge fallimentare;
- che tale termine è stato sospeso fino al 19 maggio 2020 per effetto del DI 36/2020
- che il piano e la proposta ai creditori prevedono la continuazione, in capo alla società che affitterà il ramo d'azienda, di parte dei contratti di appalto pubblici in esecuzione alla data di presentazione del concordato e delle commesse acquisite e da realizzare;
- che l'art. 186 bis, comma 3, L.F, prevede: *"Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione dei contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società concessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il Giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni o trascrizioni"*.
- che è previsto che la condizione che precede venga attestata da professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lett. D) L.F;

Ciò premesso,

redige

il presente elaborato ai sensi e per gli effetti del citato art. 186 bis, comma 3, L.F e allo scopo

dichiara



- di essere iscritto al numero 112350 del Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
- di essere iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia (sezione A) al numero 79, e di essere pertanto in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 28 L.F.;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e di non avere mai ricevuto, né di svolgerne ad oggi, incarichi professionali conferiti dalla società "CGS spa" o da altro soggetto a questa collegata, e di essere pertanto in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) L.F.;
- di non avere procedimenti disciplinari in corso o altre cause di sospensione e/o inibizione all'esercizio della professione.

2. CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELLA PRESENTE ATTESTAZIONE

2.1 CONTESTO NORMATIVO

La presente procedura, impone di coordinare la legge fallimentare e la normativa degli appalti; l'obiettivo è quello di armonizzare le due discipline, analizzando i diversi interessi tutelati dalle rispettive normative: la tutela del ceto creditorio ed il miglior soddisfacimento dello stesso su cui si fonda la legge fallimentare, e la tutela della P.A. sotto il profilo dell'efficienza e celerità nella esecuzione delle opere, su cui si fonda il Codice degli Appalti.

2.2 VALUTAZIONI EFFETTUATE

Come indicato in premessa, l'art. 186 bis, 3 comma L.F, consente la continuazione dei contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, se il professionista designato dal debitore di cui all'art. 67 L.F, ne ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.

Giova in via preliminare rappresentare, come infatti il Piano prevede che la continuazione dei contratti in argomento viene proseguita in via indiretta, nell'ambito dell'affitto di ramo d'azienda alla società Spiga srl, p.i 01095850309, corrente in Tolmezzo (UD), autorizzato dal Tribunale di Udine in data 20.02.2020 e stipulato in data 6 marzo 2020, comprendente fra l'altro mezzi, macchinari, attrezzature e certificazioni SOA.

Con riferimento ai contratti d'appalto in corso di esecuzione (cd. portafoglio ordini) il contratto prevede il subentro dell'affittuaria nella parte più consistente delle commesse. Per il contenuto del contratto di affitto, nel suo complesso, si rimanda a quanto già ampiamente illustrato nella attestazione al piano.

La società Spiga Srl, prima in sede di stipula di contratto di affitto d'azienda (all. C), e poi con pec del 21/04/2020 (Conferma subentro contratti) si è impegnata quindi contrattualmente a subentrare nei contratti di appalto oggetto di prosecuzione, come meglio descritti nel piano e sotto elencati.

Allegato C:

Commessa 0525 - COMUNE MARTIGNACCO- realizzazione marciapiedi

Commessa 0527 - COMUNE GEMONA- riqualificazione viabilità ospedaletto



[Handwritten signature]
4

Commessa 0532 – ICOP SPA- urbanizzazione primaria Via Biella

Commessa 0533 - COMUNE AQUILEIA- riqualificazione urbana Via XXIV maggio

Commessa 0541 - COMUNE MAGNANO- consolidamento ponte torrente urana

Commessa 0546 - GESTECO SPA- pavimentazione conglomerato Mereto

Commessa 0550 - COMUNE NIMIS- ristrutturazione complesso scolastico

Commessa 0551 - COMUNE BUTTRIO- straordinaria manut. impianti

Commessa 0554 - COMUNE BICINICCO- scuola primaria

Commessa 0556 - SAURIS- Fvg Strade lav. asfaltatura

Commessa 0557 - COMUNE GEMONA- via priorato ss13

Commessa 0558 - COMUNE FORNI DI SOTTO- rif. manto stradale

Pec 21/04:

Commessa 545 REGIONE FVG- manutenzione ordinaria argini nel goriziano e parte dell'udinese

Commessa 559 COMUNE DI OVARO- manutenzione strada Liaris-Zoncolan

Commessa 560 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA- Lavori urgenti ripristino piano viabile

Commessa 563 COMMISSARIO DELEGATO OCDPC REGIONE FVG- messa in sicurezza strada panoramica

Si precisa che il contratto di Bicinicco (commessa 554) è stato risolto con autorizzazione del Tribunale di Udine, in data 11/05/2020.

Con comunicazione di data 11 marzo Cgs ha altresì comunicato al Comune di Forni di Sotto il subentro di Spiga srl nei lavori strada bordo vico Tagliamento (commessa 564)

La prosecuzione dei contratti pubblici in oggetto è pertanto conforme al Piano.

-Lo scrivente ha preso visione dell'ultimo bilancio depositato dell'offerente alla data del 31/12/2019 da cui si evidenzia un valore della produzione di euro 20.334.086.- e un utile dopo le imposte di euro 201.546.-. Il patrimonio netto della società -dato dalla differenza fra un totale attivo di euro 40.247.352.- e un totale passivo di euro 37.153.661.- ammonta ad euro 3.093.691.-.

La società Spiga srl, come risulta dal sito aziendale, svolge già attività di costruzione e manutenzione strade; realizza pavimentazioni stradali; ricicla materiali da demolizione e fresati; produce inerti e cemento; effettua lavori di demolizione, sbancamento e stabilizzazione di terreni e costruzioni industriali. Nel sito dichiara di essere in possesso di attestazione Soa rilasciata da Soa Nordalpi per diverse categorie di lavori sia di opere generali che specializzate e della certificazione



del processo produttivo per lo stabilimento di produzione di conglomerati bituminosi di Martignacco (Ud).

La società ha iscritto a bilancio immobilizzazioni materiali per euro 4.914.618.-

E' stata altresì presa visione di un business credit report "S-peek -Mode Finance srl" di data 05/05/2020 da cui risulta che "non vi sono negatività presenti" e viene attribuito un "More credit rating" B con un rischio solvibilità di livello B (pari a una "probabilità di default" del 6,76%), classificazione che - pur con "segnali di vulnerabilità" - viene considerata "equilibrata" in una scala da AAA fino a D.

Alla luce della documentazione messa a disposizione dal sottoscritto, non appaiono sussistere ragioni ostative alla prosecuzione dei contratti; la società Spiga srl, risulta possedere la necessaria dotazione tecnica, finanziaria e patrimoniale per proseguire nella esecuzione delle commesse di cui si discute, senza che la stessa possa arrecare pregiudizio ai fini della esecuzione del piano.

3. ATTESTAZIONE EX ART. 186 BIS, COMMA 3, L.F

All'esito di quanto sopra rappresentato, lo scrivente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis, 3 comma secondo L.F

attesta

come la continuazione dei contratti pubblici sia conforme al piano, e vi sia, in relazione agli elementi raccolti, e alla luce delle valutazioni sopra esposte, una ragionevole capacità di adempimento degli stessi.

Monfalcone, 19 maggio 2020

Dot. Alfredo Pascolin

